Il principio di trasparenza fra operazioni e imprese

V Lezione 12 aprile 2019

Dott. Alberto Perani

COAP
STUDIO PERANI

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Brescia

Consulenza fiscale tributaria e societaria

www.coapassociati.com

Il principio di trasparenza fra operazioni e imprese

Indice:

- La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina sulle *controlled foreign companies.*

- Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list».*
  - *Costi black list*
  - *Dividendi*

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Normativa CFC (Controlled foreign companies)

- Ha lo scopo di **contrastare la delocalizzazione all'estero di redditi**, specie in Stati e territori a fiscalità privilegiata, mediante la **costituzione di imprese estere controllate**.
- Il **TUIR (art. 167)** contiene **specifiche regole** che consentono, al ricorrere di **determinate condizioni**, di **tassare per trasparenza** il reddito **prodotto oltre frontiera dalla legal entity**, che sarà imputato al soggetto **controllante residente in Italia**.

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Effetti della normativa CFC:

- il reddito conseguito della controllata estera è imputato al soggetto controllante alla chiusura dell'esercizio, prescindendo dal periodo di possesso della partecipazione e dall'effettiva percezione dei dividendi;
- il reddito conseguito nell'esercizio dovrà essere imputato al soggetto residente controllante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e verrà tassato in modo separato in capo allo stesso;
- la disciplina delle CFC può essere disapplicata in presenza di esimenti.

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Individuazione dei regimi fiscali privilegiati, presupposti soggettivi e oggettivi.

Periodi di imposta fino al 31.12.14:

- In materia di *(CFC)* l'elaborazione della *black list* delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell'adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi).
- La lista dei paesi era individuata al DM 21 novembre 2001

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Periodo di imposta 2015:

- Novità relativa alla lista delle Cfc, derivanti dai nuovi principi normativi contenuti nella legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 680, della legge 190/2014).
- L'elaborazione della black list, ai fini della disciplina sulle Cfc, si basa:
  - sui **criteri dello scambio di informazioni** e
  - **dell'adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere** (articolo 167 del Tuir). In base alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015, una tassazione non inferiore al 50% di quella italiana era considerata adeguata.

La disciplina dell’art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Periodi di imposta dal 2016 al 31.12.18:

Il co. 142, lett. b) della Legge 208/2015 (Stabilità 2016) ha riscritto il comma 4 dell'articolo 167 del TUIR, secondo il quale gli Stati a fiscalità privilegiata non saranno più individuati con un decreto ministeriale (DM 21 novembre 2001), ma con un criterio generale da valutare caso per caso:

gli Stati si considerano a fiscalità privilegiata qualora il livello di tassazione nominale, anche se conseguente all'applicazione di regimi speciali, risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

La disciplina CFC si applica, a certe condizioni, anche nel caso di società localizzate in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi dello Spazio Economico Europeo .

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Periodi di imposta dal 2019:

- La controllata estera è assoggettata a **tassazione effettiva inferiore alla metà di quella in cui sarebbe soggetta in Italia** (scomparso il riferimento alla tassazione nominale)**;**
- Oltre **un terzo dei proventi** è costituito da «passive income».

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Modiche significative alla disciplina CFC:

- D.Lgs. 147/2015: «decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese»
- D.Lgs. 142/2018: recepimento direttiva ATAD «antiabuso»

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Modifiche in ***subiecta materia*** del **D.Lgs. 147/2015 «Decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese»**:

- **facoltà di presentazione dell'interpello** disapplicativo della CFC;
- **obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi conseguiti dalle imprese estere controllate** (quadro FC modello Redditi);
- **onere per l'ufficio**, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di invio di **un questionario** al contribuente con un termine di 90 giorni per fornire **dati e notizie** per la disapplicazione della normativa anti paradiso fiscale;
- **abrogazione** delle disposizioni previste per le **imprese collegate estere** ex articolo 168 TUIR.

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Novità in tema CFC previste da **direttiva ATAD «antiabuso»** (D.Lgs. 142/2018), applicabili a partire **dall'esercizio 2019**:

- **Controllo**
- **CFC UE ed EXTRA UE**
- **Passive income**
- **Esimenti della disciplina**
- **Determinazione del reddito**

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Controllo:

Vecchia disciplina	Nuova disciplina
Controllo ai sensi dell'art. 2359 commi 1 e 2 c.c.: - **Controllo di diritto**: maggioranza dei voti esercitabili in assemblea; - **Controllo di fatto**: voti sufficienti per l'esercizio di influenza dominante in assemblea; - **Controllo di fatto esterno**: influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.	**Controllo ai sensi dell'art. 2359 commi 1 e 2** c.c.: - **Controllo di diritto**: maggioranza dei voti esercitabili in assemblea; - **Controllo di fatto**: voti sufficienti per l'esercizio di influenza dominante in assemblea; - **Controllo di fatto esterno**: influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. La CFC è applicabile anche **in assenza di controllo** se un soggetto residente detiene, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate, una **quota di partecipazione agli utili maggiore del 50%**.

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

CFC UE ed EXTRA UE

Vecchia disciplina	Nuova disciplina
Distinzione tra: • **CFC EXTRA UE/SEE** anche operative: **tassazione nominale** inferiore **a più della metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti **ove residenti in Italia o presenza di regimi speciali.** • **CFC UE/SEE: tassazione effettiva** inferiore **a più della metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti **ove residenti in Italia**; abbiano **conseguito proventi costituiti** per **più del 50%** da «passive income».	Abolizione della distinzione tra entità controllate UE ed EXTRA UE. In base alla nuova normativa, devono essere verificate **contemporaneamente due condizioni:** • La controllata estera è assoggettata a **tassazione effettiva inferiore alla metà di quella in cui sarebbe soggetta in Italia** (scomparso il riferimento alla tassazione nominale)**;** • Oltre **un terzo dei proventi** è costituito da «passive income».

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Passive income

Vecchia disciplina	Nuova disciplina
Elencazione sintetica dei passive income	Elencazione puntuale dei passive income: • Interessi o altri proventi finanziari; • Redditi da proprietà intellettuali; • Dividendi e plusvalenze da partecipazioni; • Redditi da leasing finanziario; • Redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; • Proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni e servizi (compravendite di beni e servizi intercompany) con valore economico aggiunto scarso o nullo.

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Esimenti della disciplina

Vecchia disciplina	Nuova disciplina
Per CFC EXTRA UE/SEE: • Svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato di insediamento. • Non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata. • Per CFC (anche UE/SEE) con passive income: l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa.	Per tutte le CFC UE/ SEE/ EXTRA UE: • Svolgimento di un'attività economica effettiva, con l'impiego di personale, attrezzatura, attivi e locali.

La disciplina dell'art. 167 del TUIR: la disciplina delle *controlled foreign companies*

Determinazione del reddito

Vecchia disciplina	Nuova disciplina
Il reddito del soggetto non residente da imputare per **trasparenza** al soggetto residente **è determinato applicando le regole Ires**, ad eccezione della rateizzazione delle plusvalenze dell'articolo 86 comma 4 TUIR	Il reddito del soggetto non residente da imputare per **trasparenza** al soggetto residente è **determinato applicando le regole Ires**, ad eccezione: • della rateizzazione delle plusvalenze dell'articolo 86 comma 4 TUIR; • delle disposizioni in tema di società di comodo; • della disciplina sulle società in perdita sistematica; • degli studi di settore; • dell'ACE (aiuto alla crescita economica), agevolazione abolita dalla legge di bilancio per l'anno 2019.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Costi black list*

Costi black list

Normativa in vigore fino al 31.12.2014 (art. 110 c.10 - 12 TUIR)	Fino al 2014 vi era una presunzione di indeducibilità totale delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con fornitori black list e la separata indicazione di tali costi nella dichiarazione dei redditi. L'impresa residente poteva dedurre tali costi **solo se era in grado di provare che l'impresa estera svolgeva prevalentemente un'attività commerciale effettiva (prima esimente), ovvero, che le operazioni poste in essere rispondevano ad un effettivo interesse economico (seconda esimente).** Le due esimenti erano tra loro alternative e di difficile dimostrazione: l'impresa residente poteva fornirle in sede di controllo o in via preventiva, inoltrando all'Amministrazione finanziaria apposita istanza di interpello.

www.coapassociati.com

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Costi black list*

Normativa in vigore per il periodo di imposta 2015 (art. 110 c. 10 - 12 TUIR)	Per il periodo d'imposta 2015, vi era una previsione di deducibilità dei costi black list nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir. La nuova formulazione prevedeva, pertanto, la **deducibilità dei costi black list fino a capienza del corrispondente valore normale del bene o del servizio acquistato, nel rispetto delle ordinarie regole di competenza**, inerenza, certezza e oggettiva determinabilità del costo; l'onere di dimostrare la determinazione di tale valore normale, era del contribuente. L'eventuale eccedenza del costo rispetto al valore normale poteva essere comunque dedotta dal reddito d'impresa qualora il contribuente fosse stato in grado di dimostrare l'effettivo interesse economico dell'operazione. Restava ferma l'esposizione separata in dichiarazione dei redditi dei costi black list, anche nel caso in cui il costo dedotto dal reddito non avesse superato il valore normale del bene.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Costi black list*

Normativa in vigore dal periodo di imposta 2016 (abrogazione della disciplina speciale dettata dall'articolo 110 commi 10 e 12-bis del Tuir da parte della Legge di stabilità 2016)	Dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2015 i costi black list, vengono assoggettati agli **ordinari requisiti di deducibilità previsti i componenti negativi di reddito**. Pertanto vi è: - la deducibilità integrale dei costi black list (previo rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dall'ordinamento); - il venir meno dell'obbligo, precedentemente previsto, della separata indicazione in dichiarazione dei costi black list e della inapplicabilità della relativa sanzione; - il venir meno degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Rapporti e operazioni con Paesi «*white list*» e «*black list*»: *Costi black list*

Individuazione dei regimi fiscali privilegiati, presupposti soggettivi e oggettivi.

Periodi di imposta fino al 31.12.14:

La lista dei Paesi black list di riferimento era contenuta nel decreto ministeriale 23 gennaio 2002, stilata secondo un'analisi del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

La lista è stata più volte modificata in particolare:

- Decreto del Ministero delle Finanze del 27 luglio 2010 ha eliminato Cipro, Malta e Corea del sud dai paesi a fiscalità privilegiata,
- D.M. 12 febbraio 2014 pubblicato in G.U del 24 febbraio 2014 del anche la Repubblica di San Marino è stata esclusa dalla lista dei Paesi black list.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Costi black list*

Periodo di imposta 2015:

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 678) ha eliminato il criterio riferito ad un adeguato livello di tassazione introducendo un **criterio riferito alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni**: a tal proposito, l'elenco dei Paesi black list è stato aggiornato eliminando i Paesi con i quali esistono basi giuridiche bilaterali (convenzioni contro le doppie imposizioni) o multilaterali volte a garantire un adeguato scambio di informazioni. L'elenco contenuto nel decreto del 23 gennaio 2002, è stato pertanto modificato da:

- D.M. 27 aprile 2015 è stato pubblicato nella G.U. n. 107 dell'11 maggio 2015;
- D.M. 18 novembre 2015 è stato pubblicato nella G.U. n. 279 del 30 novembre 2015.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Costi black list*

Periodi di imposta dal 2016:

- A partire dal **periodo d'imposta 2016** non assume più alcuna rilevanza l'individuazione degli ordinamenti a fiscalità privilegiata, ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito. Il DM 23 gennaio 2002, s**ebbene non formalmente abrogato dalla modifiche normative** , **perde ogni valenza**
- In altre parole, l'individuazione degli Stati considerati a fiscalità privilegiata, ai fini della deducibilità dei costi black list, per mezzo di un apposito decreto **viene superata dalla legge di stabilità 2016.**

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Dividendi*

Dividendi percepiti da persone fisiche

Società ed enti non residenti:

- applicazione di una **ritenuta del 26%;**
- la ritenuta è applicata con **modalità diverse** a seconda che gli utili siano relativi a partecipazioni qualificate o meno e a seconda del paese di residenza della società che li distribuisce, paese a regime fiscale ordinario o a regime fiscale privilegiato;
- dal 1° gennaio 2018 **si presumono prioritariamente distribuiti** gli utili provenienti da società residenti in paesi a regime fiscale ordinario.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Dividendi*

Utili provenienti da società residenti in Paesi a regime fiscale ordinario
Partecipazione qualificate e non (utili formati e distribuiti dal 2018) e remunerazione indeducibile per la società emittente: ritenuta a titolo di imposta del 26% sull'intero ammontare degli utili percepiti (al netto di ritenute già applicate dallo stato estero).
Partecipazioni qualificate: - **Utili prodotti entro il 2017 e incassati entro il 2017 o dal 2018 (delibera presa dal 1° gennaio 2018 e 31 dicembre 2022):** tassazione con ritenuta a titolo d'acconto del 26% degli utili percepiti (al netto delle eventuali ritenute applicate nello Stato estero) con imponibilità del: - 40% se gli utili sono stati formati ante 2008, - 49,72% se gli utili sono stati formati tra il 2008 e il 2016, - 58,14% se gli utili sono stati formati dal 2017; - **Utili prodotti entro il 2017 e incassati dal 2023 per delibere prese dalla stessa data:** ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Partecipazione non qualificate (ante 2018): ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Dividendi*

Utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
Partecipazioni i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati: ritenuta a titolo di imposta del 26% sull'intero importo.
Partecipazioni i cui titoli non sono negoziati: ritenuta a titolo d'acconto del 26% sull'intero importo degli utili.
Partecipazione qualificate e utili già imputati per trasparenza al socio in base alle regole sulle imprese estere controllate: nessuna ulteriore tassazione. Tuttavia, in caso di utili eccedente quello imputato per trasparenza, la parte eccedente va tassata integralmente con ritenuta a titolo d'acconto del 26%. La ritenuta si applica al netto delle eventuali ritenute già applicate dallo stato estero.
Partecipazioni per cui si dimostra, anche tramite interpello, che dalla partecipazione non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in paesi a regime fiscale privilegiato: ritenuta da titolo d'acconto sul 58,14% degli utili (se formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.16) o 49,72% degli utili (se formati dal 2008 al 2016) o 40% degli utili se ante 2008. La ritenuta si applica al netto di ritenute già applicate dallo Stato estero.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Dividendi*

Dividendi percepiti da società ed enti commerciali (art. 89 TUIR)

Società ed enti non residenti: l'erogazione dei dividendi deve essere totalmente indeducibile per il soggetto emittente

utili provenienti da Stati a regime fiscale ordinario
Gli utili concorrono a formare il reddito parzialmente (5%) con le modalità previste per i dividendi domestici: • **Soggetti IRES:** gli utili distribuiti sono esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare (principio di cassa). • **Società di persone:** gli utili concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui maturano indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione (principio di competenza). • **Associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza:** gli utili sono equiparati agli utili di partecipazione in soggetti IRES.

Rapporti e operazioni con Paesi «*white list*» e «*black list*»: *Dividendi*

Utili provenienti da Paradisi Fiscali
Gli utili di fonte estera sono imponibili per **l'intero** ammontare percepito dai contribuenti residenti in Italia. Si considerano provenienti da società residenti in paradisi fiscali, gli utili relativi al possesso sia di partecipazioni dirette in tali società, sia partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate intermedie estere residenti in uno Stato a regime fiscale ordinario. Per ottenere la detassazione degli utili era possibile presentare un **interpello** per dimostrare che dalla partecipazioni non era stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori privilegiati.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Dividendi*

Detassazione degli utili

Legge di bilancio 2018:

- **esclusione parziale dell'imponibile nella misura del 50%** per i dividendi provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiata, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione, a condizione che venga dimostrata, anche tramite interpello, **l'effettivo svolgimento**, da parte del soggetto non residente, di **un'attività industriale o commerciale** nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
- riconoscimento di **un credito di imposta** in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti dal socio residente e nei limiti della relativa imposta italiana.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Dividendi*

Disposizioni in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Il D. Lgs. 142/2018 cambia le regole di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata, ora contenuti nell'art. 47-bis del TUIR, che muove da presupposti innovativi, dando due nozioni di "regimi fiscali privilegiati":

- se la società partecipata è sottoposta al **controllo** da parte del socio italiano, la nozione di regime fiscale privilegiato coincide in sostanza con quella prevista dal nuovo art. 167 in materia di CFC, legata alla **tassazione effettiva** della partecipata inferiore al 50% di quella italiana;
- se la **partecipazione non è di controllo**, si considerano privilegiati i regimi delle società il cui livello di **tassazione nominale** risulta inferiore al 50% di quello italiano.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Dividendi*

Momento di percezione del provento e momento di maturazione dell'utile

Art. 1 comma 1007 L.205/2017

Non sono soggetti a tassazione integrale gli utili prodotti in un esercizio in cui, con la legislazione **all'epoca vigente**, la società non era considerata a fiscalità privilegiata anche se al momento della distribuzione, tale società risulta considerata residente in un Paese black list.

Rapporti e operazioni con Paesi *«white list»* e *«black list»: Dividendi*

Telefisco 2019

- Tale disposizione vale solo in caso in cui **l'impresa estera non sia considerata privilegiata all'epoca di formazione dell'utile e lo sia divenuta al momento di distribuzione di tale utile**
- Caso inverso: **dividendi formatesi quando la società era considerata residente in un Paese a «fiscalità privilegiata» e non lo è più al momento della distribuzione.**

Non sono soggetti a tassazione integrale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata al momento della produzione del reddito se **divenuta non a fiscalità privilegiata al momento della distribuzione dei dividendi.**

COAP
STUDIO PERANI

BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Consulenza fiscale tributaria e societaria

www.coapassociati.com